

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

RIFORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI

21 - 22 - 34 - 45 - 53 - 57 - 78 - 80 - 83 - 88 -
91 - 92 - 94 - 112 - 116 - 117

Art. 21

Convocazione della Commissione

1. La Commissione viene convocata dal proprio Presidente mediante avviso scritto. Contestualmente la convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Presidente del Consiglio ed al Sindaco. L'avviso di convocazione è inviato mediante posta elettronica, con rilascio di ricevuta, all'indirizzo istituzionale del Consigliere o all'indirizzo indicato dal Consigliere. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.

2. Previa richiesta scritta del Consigliere l'avviso di convocazione può essere consegnato nel domicilio come definito nel successivo art. 57. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo notificatore. In caso di assenza del destinatario il messo notificatore assolve l'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale.

3. L'avviso per le sedute ordinarie viene inviato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.

4. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

5. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio. È da evitare, ove possibile, la contemporanea convocazione di più Commissioni.

6. Le Commissioni si riuniscono in locali individuati ai sensi dell'art. 12.

7. Per quanto riguarda il deposito e la consultazione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 63 con l'avvertenza che il deposito avviene presso la segreteria delle rispettive Commissioni.

Art. 22

Funzioni e poteri delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono funzioni preparatorie, consultive, istruttorie e redigenti degli atti di competenza del Consiglio Comunale nonché funzioni di controllo sulle attività della Giunta e di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di servizi pubblici comunali, anche costituiti in forma societaria.

2. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio Comunale. Le Commissioni sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e gli altri argomenti loro sottoposti

dalla Giunta Comunale.

3. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il voto favorevole **pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio Comunale** dopo l'eventuale illustrazione da parte del relatore che presenta, a nome della Giunta o dei proponenti, la proposta di deliberazione o del Presidente della Commissione, sono votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto o diversa disposizione concordata in sede di Ufficio di Presidenza.

4. Le Commissioni svolgono funzioni preparatorie allorché su richiesta del Consiglio, del Sindaco o della Giunta elaborino autonomamente il progetto di un atto di competenza consiliare.

5. Le Commissioni svolgono funzioni consultive allorché il Sindaco o la Giunta chiedano di esprimere un parere in ordine ad una determinata questione o proposta di deliberazione di Giunta che attua od esegue una deliberazione consiliare; in tal caso, esse sono tenute ad esprimere il proprio parere in forma scritta entro venti giorni dalla richiesta, decorso il quale esso si intende favorevole.

6. Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie in ordine ad atti di competenza consiliare già formati negli elementi essenziali dai competenti uffici; in tale evenienza la Giunta può richiedere di esaurirne l'esame entro un termine congruo rispetto alla sua complessità od innovazione. In tale evenienza, il Direttore del Settore che ha formato l'atto, se del caso unitamente al competente Assessore, ne illustra il contenuto e le ragioni che lo hanno determinato. Decorso inutilmente il termine e salva una proroga per motivate ragioni, il Sindaco è autorizzato a richiedere al Presidente del Consiglio l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio della proposta di deliberazione prescindendo dall'esame istruttorio della Commissione, che si considera positivo.

7. Le Commissioni svolgono funzioni redigenti allorché il Consiglio, anche su proposta del Sindaco o della Giunta, chieda di redigere od istruire il testo di atti deliberativi ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto. In tale evenienza, salva restando la facoltà del Consiglio di limitarne la discrezionalità elaborativa al rispetto di principi e criteri direttivi, il testo formato dalla Commissione viene sottoposto alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora essa lo abbia approvato con voto unanime rappresentativo di tutti i gruppi consiliari costituenti la Commissione.

8. Le Commissioni svolgono funzioni di controllo allorché valutino la coerenza dell'azione del Sindaco, della Giunta e dell'apparato rispetto agli indirizzi consiliari ovvero valutino l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio o l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Amministrazione nonché da istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori di pubblici servizi comunali anche costituiti in forma societaria. Tale funzione, oltre alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dai vigenti atti consiliari, si svolge tenendo conto delle correnti linee programmatiche sindacali.

9. Le Commissioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché del successivo art. 23, possono acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione utile al loro svolgimento nonché richiedere, previa comunicazione al Sindaco al fine di concordare il giorno e l'ora dell'audizione, la convocazione dei competenti funzionari comunali ed eventualmente anche di esperti esterni.

10. Le Commissioni possono avvalersi di esperti ed acquisire pareri tecnici e legali da professionisti esterni all'Amministrazione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate annualmente ai sensi dell'articolo 13 - comma 1 - del presente regolamento.

11. Le Commissioni possono presentare al Consiglio relazioni sull'attività svolta. Qualora se ne riscontrasse la necessità è ammessa la presentazione distinta di relazioni di maggioranza e di minoranza.

12. Qualora debbano conoscere o comunque vengano a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute delle Commissioni in cui vengono esaminate tali notizie non possono

essere pubbliche ed i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 34 Emendamenti

1. Gli emendamenti a mozioni, ad ordini del giorno ed a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto, di norma, prima della seduta o durante la seduta, anche nel corso della discussione sulla mozione, sull'ordine del giorno, sulla proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento.

2. Gli emendamenti presentati prima della seduta vengono depositati presso il Servizio di Segreteria Consiliare e da esso immediatamente comunicati al Presidente del Consiglio.

3. Gli emendamenti presentati prima della discussione sulla proposta oggetto di emendamento vengono letti dal Presidente prima dell'inizio della discussione; gli emendamenti presentati durante la discussione vengono letti dal Presidente appena possibile, a meno che non siano stati letti dallo stesso presentatore nel corso del suo intervento.

4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

5. Gli emendamenti a mozioni o ad ordini del giorno, qualora vengano accolti dai proponenti la mozione o l'ordine del giorno cui riferiscono, non vengono posti in votazione ma inseriti nel testo della mozione o dell'ordine del giorno.

Il testo così emendato viene posto successivamente in votazione.

In caso di non accoglimento da parte dei proponenti la mozione o l'ordine del giorno, gli emendamenti non vengono posti in votazione.

6. La votazione degli emendamenti a proposte di deliberazione precede quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

7. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

8. Ogni Consigliere non può intervenire più di una volta sullo stesso emendamento e tale intervento non può superare i cinque minuti.

9. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata oppure una modifica sostanziale della proposta di deliberazione in discussione avviene con le modalità previste dall'art. 94, comma 9, del presente regolamento.

Art. 45 Status economico dei Consiglieri

1. I Consiglieri percepiscono, ai sensi di legge, un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio ed alle Commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un **quarto** dell'indennità massima mensile prevista per il Sindaco.

2. I Consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari Permanenti di cui all'art. 17 del presente regolamento, delle Commissioni Speciali e delle Commissioni Speciali d'indagine di cui all'art. 29 e dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 9 del presente regolamento, ai quali sono assegnati.

3. Il Consigliere è considerato assente dalla seduta del Consiglio, allorché non sia presente almeno al 50% del tempo complessivo di svolgimento della seduta mentre è considerato assente dalla seduta dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni sopraelencate allorché non sia presente almeno

al 70% del tempo complessivo di svolgimento della seduta.

4. Il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi consiliari è **corrisposto** ai Consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta.

5. Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente 6° comma, viene corrisposto, per ciascuna riunione e fermo restando il rispetto del tempo minimo di presenza previsto dal 7° comma, un distinto gettone di presenza.

Art. 53

Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 54 del presente regolamento, negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 57

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio mediante avviso scritto. L'avviso di convocazione è inviato mediante posta elettronica, con rilascio di ricevuta, all'indirizzo istituzionale del Consigliere o all'indirizzo indicato dal Consigliere. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.

2. Previa richiesta scritta del Consigliere l'avviso di convocazione può essere consegnato nel domicilio come definito nel successivo comma. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo notificatore. In caso di assenza del destinatario il messo notificatore assolve l'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale. Previa richiesta scritta il Consigliere può altresì richiedere che l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengano depositati presso il Servizio di Segreteria Consiliare esimendo conseguentemente i suddetti uffici dall'obbligo di ogni ulteriore e conseguente comunicazione. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo notificatore.

3. Per domicilio del Consigliere nel Comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune, se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purchè situato entro il territorio del Comune, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso il Servizio di Segreteria Consiliare.

4. L'avviso per le sedute ordinarie viene **inviato** almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso deve essere **inviato** ai Consiglieri almeno ventiquattro ore

prima dell'adunanza; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.

6. Per l'invio di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto dal comma 5 per le sedute di urgenza.

7. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.

Art. 78

Approvazione del processo verbale

1. Il testo del processo verbale è distribuito, **anche a mezzo di posta elettronica**, a tutti i Consiglieri e si intende approvato se all'inizio della seduta successiva alla distribuzione nessuno chiede di fare osservazioni.

2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendono proporvi una rettifica o per fatto personale.

3. Il Consigliere che contesta il processo verbale presenta per iscritto, nella seduta di cui al comma 1, la proposta di rettifica. Se non vi sono contestazioni la correzione si intende approvata. Se ci sono contestazioni, su ciascuna proposta interviene un Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

5. Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

Art. 80

Resoconto integrale

1. Di ogni seduta pubblica è redatto il resoconto integrale.

2. In tale resoconto sono riportati:

a) i provvedimenti deliberativi sottoposti all'esame del Consiglio, nel testo di cui **viene data** lettura prima della discussione;

b) ogni emendamento a quanto indicato nella lettera a);

c) i provvedimenti deliberativi posti in votazione ed approvati con i relativi allegati;

d) il testo integrale di ogni intervento effettuato;

e) mozioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno nel testo in cui sono stati presentati **e, in caso di modifiche apportate in corso di seduta, nel testo che viene posto in votazione.**

3. E' possibile registrare mediante strumenti elettromagnetici la seduta, salvo che il Consiglio, con deliberazione approvata a maggioranza, lo vieti per singole sedute o parti di seduta.

4. Ci si può avvalere per la redazione del resoconto integrale delle registrazioni effettuate che, comunque, devono essere conservate per almeno un anno.

5. Il resoconto integrale è depositato presso **gli uffici del Servizio di Segreteria Consiliare a disposizione dei singoli Consiglieri.**

Art. 83

Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

1. **Esaurite le formalità preliminari, il Presidente e, preannunciandolo al Presidente medesimo, il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, possono effettuare comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno inerenti l'attività del Comune o di particolare interesse per la comunità.**

2. **Sempre all'inizio dell'adunanza ed esaurite le formalità preliminari, possono essere celebrati eventi e commemorate persone.**

3. Su tali comunicazioni, **celebrazioni** e commemorazioni possono intervenire, per non più di cinque minuti, i Capigruppo o il Consigliere da loro delegato; comunque non può procedersi a deliberazione.

Art. 88

Argomenti discussi in Commissione Consiliare

1. Se l'argomento è stato già esaminato in una Commissione Consiliare, il relatore o i relatori di maggioranza e minoranza possono illustrare la posizione della Commissione subito dopo l'illustrazione del relatore che presenta la proposta di deliberazione o la questione oggetto di discussione.

2. Se il parere della Commissione è stato espresso con un voto favorevole pari a quello di **due terzi dei componenti il Consiglio Comunale**, terminata l'illustrazione del relatore e quella svolta a nome della Commissione, si passa immediatamente al voto, salvo che uno o più Consiglieri intendano esprimere dichiarazioni di voto o salvo diverse disposizioni concordate in sede di Ufficio di Presidenza. In tal caso, il tempo dell'intervento è limitato a cinque minuti.

3. Ove il Consiglio abbia deferito ad una Commissione il compito di procedere ai sensi dell'art. 22, comma 3 o 7, e questa abbia deliberato l'atto con il voto favorevole pari a quello di **due terzi dei componenti il Consiglio Comunale**, il Consiglio Comunale delibera senza discussione salve le dichiarazioni di voto, con priorità di trattazione.

Art. 91

Intervento dei Consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui al precedente articolo **90**, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di iscrizione e con le modalità previste dagli artt. 86 e 87.

2. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola.

3. Il Presidente può proporre la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Tale proposta è accolta se nessuno si oppone, in caso contrario decide il Consiglio senza discussione.

4. I Consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente.

5. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

6. Gli interventi non possono contenere espressioni comunque offensive. Il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, se lo stesso persiste, gli toglie la parola e adotta provvedimenti opportuni.

7. Non è permesso ad alcuno interrompere chi parla, nè intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

8. Gli oratori parlano al proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

Art. 94

Discussione e votazione degli emendamenti e ordini del giorno

1. Terminata la discussione generale, gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi **alla deliberazione** discussa sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno, da uno soltanto dei firmatari, per non più di cinque minuti, se non sono già stati illustrati nel corso della discussione generale.

2. Per ciascun emendamento e ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara se accetta o respinge l'emendamento o l'ordine del giorno presentato. Qualora l'emendamento o l'ordine del giorno venga respinto, il proponente o ritira l'emendamento o l'ordine del giorno, ovvero può richiedere la votazione da parte del Consiglio Comunale sull'ammissibilità o meno del medesimo.

3. Su ciascun emendamento o ordine del giorno dichiarato ammissibile possono prendere la parola, per dichiarazioni di voto, ogni capogruppo o un suo delegato, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato. I Consiglieri possono intervenire solo nel caso in cui si dissocino dalla posizione del gruppo di appartenenza.

4. La votazione degli emendamenti dichiarati ammissibili deve precedere quella del testo della proposta originaria; sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dell'emendamento principale.

6. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine dando la precedenza a quelli a contenuto più ampio.

7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta l'acquisizione agli atti dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria, a' sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, e, se necessario ai suddetti fini, il rinvio della proposta ad altra seduta. L'approvazione di un emendamento implicante una modifica sostanziale della proposta di deliberazione in discussione richiede, prima della votazione, l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Art. 112

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio entro **30** giorni dalla loro

adozione, **fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 113, comma 5°.**

Art. 116

Linee programmatiche di governo

1. In una adunanza diversa dalla prima seduta successiva alle elezioni, da **tenersi** entro i successivi **novanta** giorni, il Sindaco, a' sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato.

Art. 117

Mozione di sfiducia

1. Almeno due quinti dei Consiglieri assegnati può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e dell'art. 18 dello Statuto.

2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dai presentatori, è presentata al Presidente del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Alla discussione della mozione di sfiducia si applicano le disposizioni previste dall'art. 86 del presente regolamento.

4. La mozione di sfiducia è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei **componenti il Consiglio.**

5. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.